

REVISORE DEI CONTI
COMUNE DI CANONICA D'ADDA

Verbale n.5 del 11 dicembre 2021

Oggetto : Parere facoltativo su anticipazioni di Tesoreria ex art. 222 del T.U.E.L.

Il sottoscritto Secchi avv. Maurizio , in qualità di revisore dei conti *pro tempore* del Comune di CANONICA D'ADDA (BG) nominato con delibera del C.C. n.31 in data 31 agosto 2021

VISTI

- La "PROPOSTA DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 11-12-2021 N.107" al cui contenuto normativo e motivazioni in fatto si rinvia che costituisce pertanto parte integrante e sostanziale del presente parere

- l'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 – TUEL

"1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210.

2-bis. Per gli enti locali in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 251, comma 1, e che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, il limite massimo di cui al comma 1 del presente articolo è elevato a cinque dodicesimi per la durata di sei mesi a decorrere dalla data della predetta certificazione. È fatto divieto ai suddetti enti di impegnare tali maggiori risorse per spese non obbligatorie per legge e risorse proprie per partecipazione ad eventi o manifestazioni culturali e sportive, sia nazionali che internazionali."

- l'art. 195 del D.Lgs. n. 267/2000 – TUEL

"1. Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d) per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222. I movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'art. 180, comma 3, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria.

2. L'utilizzo di entrate vincolate presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1, e viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dall'ente con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile.

3. Il ricorso all'utilizzo delle entrate vincolate, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti. La ricostituzione dei vincoli è perfezionata con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile."

4. Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi dell'articolo 193 possono, nelle more del perfezionamento di tali atti, utilizzare in termini di cassa le entrate vincolate, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni."

- la legge di bilancio 2020 art. 1 della legge 27 dicembre 2020, nr. 160

in cui ha disposto l'aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazione di tesoreria da parte degli enti locali da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti per il triennio 2020-2022;

CONSIDERATO CHE

- l'anticipazione di tesoreria verrà utilizzata, al fine di far fronte ad eventuali problematiche di liquidità che non consentano il rispetto dei termini di pagamento. In particolare l'anticipazione di cassa si rende necessaria a seguito dell'acquisizione al patrimonio comunale di un immobile che necessita della stipula dell'atto notarile, e del contestuale pagamento in data antecedente l'erogazione, per tale acquisto, di un contributo da parte del B.I.M.; contributo già approvato in data 6 dicembre 2021 ed in fase di formale perfezionamento;

- in data 10 dicembre 2021 il saldo del tesoriere dell'ente, Banca Credito Cooperativo di TREVIGLIO, depositato presso la banca d'Italia ammonta ad euro 612.704,23

- l'ente ha suddiviso il pagamento TARI 2021 in n.2 rate di cui la seconda in scadenza nel 2022 con temporaneo aggravio della gestione di cassa 2021;

- il presente parere dello scrivente revisore ha natura facoltativa non trovandosi l'ente nello stato di dissesto

VISTO

- il parere favorevole rilasciato del Responsabile dell'Area "Programmazione Economica e Gestione Finanziaria", espresso in ordine alla regolarità tecnico e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, nr. 174 convertito nella legge 7 dicembre 2012, nr. 213 con le prescrizioni indicate;

visto e considerato quanto sopra

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alle anticipazioni di tesoreria per le annualità 2021 e 2022 sulla base degli importi contenuti nella proposta di delibera della Giunta Comunale n.107 del 11 dicembre 2021 nella misura massima consentita di 5/12 quantificate sui primi tre titoli delle entrate riguardanti rispettivamente i consuntivi 2019 e 2020 .

Lecco li, 11 dicembre 2021

Il revisore contabile

avv.Maurizio Secchi

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'M. Secchi', with a long horizontal stroke extending to the right.